



STATUTO DEL CORPO EMERGENZA RADIOAMATORI

già gruppo di volontari interno all'A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani - dal 20 giugno 1964 al 16 maggio 1992

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 (Denominazione e sede)

1) Al fine di realizzare concrete forme di civica solidarietà a salvaguardia della vita umana e a tutela della collettività, viene costituita l'Associazione denominata C.E.R. - Corpo Emergenza Radioamatori, per coordinare il servizio di radiocomunicazioni svolto dai propri aderenti e per collaborare con i competenti Organi dello Stato, a disposizione di questi qualora, in caso di calamità naturali vi sia impossibilità o difficoltà di funzionamento dei servizi di telecomunicazione di impiego ordinario.

2) La sede legale del C.E.R. è stabilita in GRUGLIASCO (Torino), via Cotta n. 20.
L'associazione è apolitica ed aconfessionale.

Scopi e finalità saranno perseguiti in collaborazione e nel rispetto delle specifiche competenze dell'A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani - e delle raccomandazioni della I.A.R.U. - International Amateur Radio Union -.

ART.2 (Statuto e regolamento)

1) L'organizzazione di volontariato C.E.R. è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge n.266/1991 e n. 255/1992 e delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2) Il Regolamento di attuazione che sarà deliberato dalla Assemblea Nazionale disciplina, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alla attività.

ART.3 (Efficacia dello Statuto)

1) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.

2) Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART.4 (Modificazioni dello Statuto)

1) Il presente Statuto è modificato con deliberazione della Assemblea Nazionale e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

ART.5 (Interpretazione dello Statuto)

1) Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al Codice Civile.

TITOLO SECONDO FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

ART.6 (Solidarietà)

1) L'organizzazione di volontariato C.E.R. persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale.

2) Considerato che in gravi situazioni nulla può essere lasciato all'improvvisazione dei singoli, in particolar modo nel delicato settore delle telecomunicazioni, il C.E.R. mette a disposizione degli organi competenti dello Stato elementi



disponibili, preparati, attrezzati e coordinati dal punto di vista tecnico-operativo, in grado di attuare reti di comunicazioni sostitutive od integrative di quelle dello Stato, mediante l'adozione di normative e procedure di traffico unificate.

ART.7 (Finalità)

- 1) Le principali finalità che il C.E.R. si propone sono:
 - a) organizzare e coordinare i radioamatori che intendono svolgere la loro opera anche come volontari di Protezione Civile, senza alcuna finalità di lucro;
 - b) assicurare l'intervento del servizio di emergenza in caso di necessità e di regolamentare le procedure per lo svolgimento del traffico;
 - c) studiare e predisporre opportuni piani operativi e procedure di traffico in accordo con le disposizioni nazionali ed internazionali che disciplinano il servizio di Radioamatore;
 - d) promuovere attività di ricerca e sperimentazione su nuove tecnologie atte a migliorare l'efficienza e l'affidabilità del servizio o delle reti;
 - e) offrire agli Enti ed Autorità Pubbliche interlocutori specificatamente preparati;
 - f) preparare operatori pienamente autosufficienti in grado di intervenire tempestivamente e con specifico addestramento tecnico ed operativo.

ART.8 (Ambito di attuazione)

- 1) L'organizzazione di volontariato C.E.R. opera a livello nazionale nel settore delle telecomunicazioni
- 2) La struttura organizzativa del C.E.R., basata sulla adesione volontaria dei soci, si articola su:
 - a) un Coordinamento Nazionale
 - b) un Coordinamento Regionale per ogni Regione o Provincia a statuto speciale
 - c) un Coordinamento Provinciale per ogni Provincia ordinaria, in accordo con l'ordinamento amministrativo dello Stato.
- 3) Ogni Coordinamento è dotato di propria personalità giuridica di diritto privato, è autonomo amministrativamente e può avere un proprio patrimonio.
Le deliberazioni dei Coordinatori non implicano in alcun caso responsabilità fiscale o patrimoniale per i coordinamenti di grado superiore

TITOLO TERZO GLI ADERENTI

ART.9 (Ammissione)

- 1) Possono essere aderenti al C.E.R. come membri effettivi o ausiliari tutti i radioamatori che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi dallo spirito di solidarietà
- 2) La qualifica di membro effettivo del C.E.R. può essere riconosciuta alle persone fisiche che:
 - a) abbiano raggiunto la maggiore età
 - b) godano dei diritti civili
 - c) siano di ineccepibile moralità
 - d) siano titolari di licenza di radioamatore in corso di validità
 - e) abbiano provata capacità tecnica ed operativa e dimostrino attitudine ad assolvere tutti i compiti nelle comunicazioni radio di emergenza
 - f) diano incondizionata disponibilità personale di intervento come volontari in caso di necessità sul territorio nazionale, regionale, provinciale
 - g) facciano esplicita domanda scritta al Coordinatore Provinciale competente
- 3) La qualifica di membro ausiliario del C.E.R. può essere riconosciuta alle persone fisiche che:
 - a) abbiano raggiunto la maggiore età
 - b) godano dei diritti civili
 - c) siano di ineccepibile moralità



- d) dimostrino di avere attitudine ad assolvere compiti nel servizio di emergenza
- e) diano disponibilità personale di intervento come volontari in caso di necessità sul territorio nazionale, regionale, provinciale
- f) facciano esplicita domanda scritta al Coordinatore Provinciale competente

4) Le domande di ammissione al C.E.R. vengono accolte o respinte dal Coordinatore Provinciale di competenza, secondo i requisiti del presente Statuto.

In caso di rifiuto, il richiedente può interporre ricorso al Coordinatore Regionale di competenza.

Ai membri ammessi al C.E.R. viene consegnato il contrassegno di riconoscimento, che gli aderenti si impegnano a restituire in caso di perdita di diritto.

ART.10

(Diritti)

- 1) Gli aderenti all'organizzazione danno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione.
- 2) Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto
- 3) Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge

ART.11

(Doveri)

- 1) Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
- 2) Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
- 3) I membri del C.E.R. sono tenuti al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale. Tale quota comprende anche l'importo eventualmente dovuto per le coperture assicurative previste per legge.

ART.12

(Perdita dell'appartenenza ed esclusione)

- 1) L'appartenenza al C.E.R. si perde per:
 - a) dimissioni esplicite scritte;
 - b) dimissioni tacite rappresentate dal mancato pagamento della quota sociale annuale;
 - c) esclusione
- 2) L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dal C.E.R. L'esclusione viene votata dall'Assemblea Provinciale di competenza e può inoltre intervenire per:
 - a) comprovato impedimento che non consenta di assolvere i compiti del servizio;
 - b) prolungata assenza ingiustificata dalle attività del C.E.R.
 - c) aver commesso atti incompatibili con i fini istituzionali del C.E.R.

TITOLO QUARTO STRUTTURA-ORGANI

ART.13

(Coordinamento Provinciale)

- 1) Organi del Coordinamento Provinciale sono:
 - a) il Coordinatore Provinciale;
 - b) l'Assemblea dei membri effettivi iscritti nella provincia.



Il Coordinatore Provinciale viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Provinciale fra i membri effettivi iscritti nella provincia.

2) Compiti del Coordinatore Provinciale sono:

- a) predisporre piani di intervento particolareggiati ad integrazione dei piani del Coordinamento Regionale in accordo con le Autorità Provinciali di Protezione Civile e con Prefetture, Enti e Pubbliche Autorità della Provincia;
- b) mantenere in efficienza le maglie del Servizio di Emergenza nel territorio di competenza secondo quanto previsto dal Piano Nazionale delle Comunicazioni e dai Piani Provinciali di Protezione Civile;
- c) amministrare secondo i fini statutari ed in accordo alle indicazioni date dalla Assemblea Provinciale eventuali risorse economiche disponibili;
- d) assistere il Coordinatore Regionale nell'intrattenere strette relazioni con tutte le Autorità Provinciali e le Pubbliche Amministrazioni interessate al Servizio di Protezione Civile;
- e) accogliere o respingere le domande di adesione al C.E.R. secondo i requisiti fissati dal presente Statuto;
- f) promuovere tutte le iniziative necessarie per potenziare l'organico e per migliorare l'organizzazione tecnica degli operatori impegnati nel servizio;
- g) convocare l'Assemblea Provinciale almeno una volta all'anno o su richiesta di almeno un terzo dei membri effettivi che la compongono e sottoporre alla stessa l'approvazione dei bilanci annuali consuntivi e preventivi;
- h) trasmettere tempestivamente al rispettivo Coordinatore Regionale una dettagliata comunicazione sulle attività dei gruppi C.E.R. di propria competenza territoriale ed annualmente la copia dei bilanci approvati ed una relazione sulla attività dei membri e sulle modifiche intervenute nell'organico, nella dotazione strumentale e sulla situazione patrimoniale;
- i) intrattenere rapporti di collaborazione con i presidenti delle sezioni A.R.I. della provincia e con le associazioni di volontariato presenti sul territorio;
- l) nelle province a statuto speciale il Coordinatore assume anche i compiti del Coordinatore Regionale.

ART.14

(Coordinamento Regionale)

1) Organi del Coordinamento Regionale sono:

- a) il Coordinatore Regionale
- b) l'assemblea dei Coordinatori Provinciali della regione.

Il Coordinatore Regionale viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Regionale fra i membri effettivi iscritti nella regione.

2) Compiti del Coordinatore Regionale sono:

- a) predisporre i piani e le modalità di intervento in accordo con Prefetture, Enti e Pubbliche Autorità regionali;
- b) coordinare e dirigere, in caso di intervento reale nei territori di propria competenza, tutte le operazioni e gli interventi degli operatori, dando pratica attuazione al piano delle comunicazioni del Servizio di emergenza;
- c) amministrare secondo i fini statutari ed in accordo alle indicazioni date dalla Assemblea Regionale eventuali risorse economiche disponibili;
- d) intrattenere strette relazioni con tutte le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni interessate al Servizio di Protezione Civile presenti nella regione;
- e) convocare l'Assemblea Regionale almeno una volta all'anno o su richiesta di almeno un terzo dei Coordinatori Provinciali che la compongono, e sottoporre alla stessa l'approvazione dei bilanci annuali consuntivi e preventivi;
- f) trasmettere tempestivamente al Coordinatore Nazionale comunicazione su ogni significativa attività dei Coordinamenti C.E.R. di propria competenza ed annualmente la copia dei bilanci approvati ed una relazione sull'attività dei Coordinamenti e sulle modifiche intervenute nell'organico, nella dotazione strumentale e sulla situazione patrimoniale;
- g) intrattenere rapporti di collaborazione con il Comitato Regionale A.R.I. della regione e con le associazioni di volontariato presenti nella regione.

ART.15

(Coordinamento Nazionale)

1) Organi del Coordinamento Nazionale sono:

- a) il Coordinatore Nazionale;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;



c) l'assemblea dei Coordinatori Regionali, o Provinciali per le province a statuto speciale.

Il Coordinatore Nazionale viene eletto dall'Assemblea Nazionale a scrutinio segreto fra tutti i membri effettivi.

2) Compiti del Coordinatore Nazionale sono:

- a) dare pratica attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale e della Assemblea Nazionale;
- b) curare il coordinamento fra i Coordinatori Regionali;
- c) rappresentare il C.E.R. presso i ministeri e le Pubbliche Amministrazioni interessate al Servizio di Protezione Civile.

3) Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Coordinatore Nazionale che lo presiede, e da cinque Vicecoordinatori, ciascuno competente per le seguenti regioni o province a statuto speciale:

- 1) Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia
- 2) Friuli V. G., Trento, Bolzano, Veneto
- 3) Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Marche
- 4) Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna
- 5) Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia

I Vicecoordinatori Regionali vengono eletti dall'Assemblea Nazionale immediatamente dopo l'elezione del Coordinatore Nazionale, e votati ciascuno dai Coordinatori Regionali di Competenza fra tutti i membri effettivi.

Il Coordinatore Nazionale può delegare specifici incarichi a ciascuno dei Vicecoordinatori Nazionali.

4) Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale sono:

- a) elaborare ed aggiornare d'intesa con i Coordinatori Regionali, il piano nazionale delle comunicazioni di emergenza
- b) promuovere tutte le iniziative necessarie per migliorare la preparazione tecnica degli operatori impegnati nel servizio;
- c) amministrare secondo i fini statutari ed in accordo alle indicazioni date dalla Assemblea Nazionale eventuali risorse economiche disponibili;
- d) convocare l'Assemblea Nazionale almeno una volta all'anno o su richiesta di almeno un terzo dei Coordinatori Regionali che la compongono, e sottoporre alla stessa l'approvazione dei bilanci annuali consuntivi e preventivi;
- e) deliberare la quota annuale a carico di ciascun aderente e la sua ripartizione tra i Coordinamenti competenti;
- f) predisporre eventuali variazioni al regolamento di attuazione del presente statuto, e sottoporle alla approvazione della Assemblea Nazionale.

ART.16

(Norme Generali)

1) Tutti gli incarichi C.E.R. sono gratuiti e incompatibili fra loro, hanno durata triennale e sono riconfermabili.

I Coordinatori C.E.R. a qualsiasi livello, al fine di garantire il servizio, nominano un proprio sostituto tra i membri effettivi.

2) Per gravi e comprovati motivi il Consiglio Direttivo Nazionale può sospendere dalle sue funzioni un Coordinatore Provinciale o Regionale, nominando in sua vece un Commissario che ne assume temporaneamente le funzioni, procedendo al più presto alla convocazione della competente assemblea per le nuove elezioni.

3) Le norme relative alle convocazioni, validità, votazioni, verbalizzazioni delle assemblee sono stabilite nei Regolamenti.

Detti Regolamenti sono validi per tutto il territorio nazionale e sono obbligatori per tutti gli iscritti al C.E.R.

TITOLO QUINTO LE RISORSE ECONOMICHE

ART.17

(Indicazione delle risorse)

1) Le risorse economiche del C.E.R. sono costituite da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) contributi;
- c) donazioni e lasciti;



d) rimborsi e convenzioni previsti dalla legge;

ART.18
(I beni)

- 1) I beni del C.E.R. sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
- 2) I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquisiti da C.E.R., e sono ad esso intestati.
- 3) I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nelle sedi del C.E.R. sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART.19
(Erogazioni, donazioni e lasciti)

- 1) Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dai coordinatori che deliberano sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
- 2) I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo Nazionale, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie del C.E.R.

ART.20
(Rimborsi)

- 1) I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dai coordinatori competenti che provvedono alla loro distribuzione.

ART.21
(Devoluzione dei beni)

- 1) In caso di scioglimento dell'Associazione l'attivo netto sarà devoluto per intero a scopi analoghi a quelli del C.E.R. ed in conformità a quanto a questo riguardo sarà deliberato dall'Assemblea Nazionale, escluso in ogni caso ogni divisione di detto attivo tra i membri.

TITOLO SESTO
IL BILANCIO

ART.22
(Bilancio preventivo e consuntivo)

- 1) I bilanci del C.E.R. sono annuali
- 2) I bilanci consuntivi contengono tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno
- 3) I bilanci preventivi contengono le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio dell'anno successivo.

ART.23
(Formazione e contenuto del bilancio)

- 1) I bilanci consuntivi sono elaborati dai coordinatori.
Essi contengono le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
- 2) I bilanci preventivi per l'esercizio annuale successivo sono elaborati dai coordinatori.
Essi contengono suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.



ART.24
(Controllo sul bilancio)

- 1) I bilanci preventivi e consuntivi sono controllati dalle rispettive assemblee.

ART.25
(Approvazione del bilancio)

- 1) I bilanci consuntivi sono approvati dalle assemblee con la maggioranza dei presenti.
- 2) I bilanci consuntivi sono depositati presso la sede del C.E.R. 15 giorni prima della seduta e possono essere consultati da ogni aderente.
- 3) I bilanci preventivi sono approvati dalla assemblea con la maggioranza dei presenti.
- 4) I bilanci preventivi sono depositati presso la sede del C.E.R. 15 giorni prima della seduta e possono essere consultati da ogni aderente.

TITOLO SETTIMO
LE CONVENZIONI

ART.26
(Deliberazione delle convenzioni)

- 1) Le convenzioni tra il C.E.R. ed altri Enti e soggetti sono deliberate dai Coordinatori Regionali, sentito il parere del Coordinatore Nazionale.
- 2) Copia di ogni convenzione è custodita a cura dei coordinatori nella sede del C.E.R.

ART.27
(Stipulazione della convenzione)

- 1) La convenzione è stipulata dal Coordinatore Regionale o Nazionale.

ART.28
(Attuazione della Convenzione)

- 1) Il Coordinatore Regionale o Nazionale decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO OTTAVO
LA RESPONSABILITA'

ART.29
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

- 1) Gli aderenti al C.E.R. sono assicurati per infortunio, invalidità e per la responsabilità civile verso terzi.
- 2) Il C.E.R. risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
- 3) Il C.E.R. può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO NONO



DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.30

(Formazione organi)

1) Allo scopo di permettere la formazione degli organi statutari previsti, per un anno dalla costituzione del C.E.R. e fino alla costituzione di almeno dieci Coordinamenti Regionali il Coordinamento Nazionale è così composto:

- Coordinatore Nazionale I1 HFR Federico Capello
- Vicecoordinatori Nazionali I1 CDU Giancarlo Caudò
 IW1 AFV Valerio Albanese
 IW1 PAK Ivo Pastorelli
 I1 XSG Gianfranco Rosso
 I1 BAY Attilio Sacco

2) Il Consiglio Nazionale così composto ha facoltà, fino alla regolare costituzione dei relativi coordinamenti, di nominare i Coordinatori Regionali o Provinciali, ed assume in proprio i poteri della Assemblea Nazionale.

ART.31

(Disposizioni finali)

1) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.